



COPIA

16

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
 Servizio Polizia Amm.va e Sociale
 Divisione I - Sezione II

N. 559/C.21218.10089.D.A.49(37)

Roma, 22 novembre 1994

OGGETTO: Attività di antitaccheggio nei grandi magazzini.
 Sentenze T.A.R. Lazio n.760/94 e 354/94.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA	
VALLE D'AOSTA	A O S T A
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE	
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO	
ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO	
NELLA VALLE D'AOSTA	A O S T A
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	R O M A

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il T.A.R. Lazio, con la sentenza n.760/94 emanata dalla 1^a sezione in data 9.12.1993 e depositata il 24.5.1994, ha annullato la circolare ministeriale in data 11.7.1988 n.559/C.21581.10089.D1(1) nella parte in cui stabilisce che l'attività di "antitaccheggio" nei grandi magazzini debba essere svolta esclusivamente da istituti di vigilanza e non da istituti di investigazione.

COPIA



Ministero dell'Interno

- 2 -

La sentenza poggia sulla considerazione che l'attività investigativa (c.d. di "intelligence") risulti più adeguata alle esigenze connesse al servizio di tutela dei beni in vendita presso i grandi magazzini.

Al riguardo questo Ministero, non condividendo il tenore della sentenza, ha sottoposto alla valutazione dell'Avvocatura Generale dello Stato l'ipotesi di proporre appello al Consiglio di Stato per un successivo riesame.

Si evidenzia pertanto che l'orientamento che si impone a seguito della sentenza del T.A.R. non può ritenersi definitivo. Dell'ulteriore seguito si fornirà notizia non appena in grado.

Per quanto riguarda poi la questione dei limiti territoriali vigenti per l'attività investigativa, si informa altresì che con altra sentenza n.354/94, emanata il 16.12.1993 e depositata il 10.3.1994, lo stesso T.A.R. Lazio, 1^a Sez., ha annullato due fonogrammi con cui questo Ministero aveva vietato l'attività al di fuori della provincia in cui avevano conseguito la licenza, a due istituti di investigazioni che esercitavano servizi di antitaccheggio.

Al riguardo si precisa che l'atto di giustizia amministrativa, avverso il quale, peraltro, analogamente è stato chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di ricorrere al Consiglio di Stato, esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento agli atti dedotti in giudizio e non inficia l'orientamento più volte emanato in ordine alla questione generale della territorialità delle licenze per l'esercizio di attività investigativa.

Restano pertanto confermate le direttive vigenti in tema di territorialità della licenza di cui si parla, secondo i criteri che vengono di seguito richiamati.

L'autorizzazione a svolgere attività di investigazione e raccolta di informazioni ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S. abilita il titolare della licenza ad aprire, nella località indicata nella domanda e soltanto in essa, la sede dell'istituto.

Non è, quindi, consentita all'interno o all'esterno della provincia l'apertura di altre sedi oltre quella autorizzata



Ministero dell'Interno

- 3 -

nell'ambito territoriale entro il quale l'istituto può operare. Nell'ipotesi contraria si verrebbe a creare un'indiscriminata proliferazione degli istituti di cui trattasi in contrasto con l'art.136, 2° comma, del T.U.L.P.S. e turbamenti nei confronti del regolare svolgimento della concorrenza fra gli istituti già autorizzati a svolgere l'attività in questione nelle province interessate, nonché confusione nell'area di utenza di dette province.

Sulla scorta del parere del Consiglio di Stato n.1093 del 16.6.1958, ripreso nella circolare ministeriale n.10.15420.10082.D.A.7(2) del 4.8.1958, è stato peraltro previsto che gli istituti di investigazione possano estendere l'assunzione di notizie inerenti agli affari loro connessi anche al di fuori della provincia nella quale hanno la loro sede. A tal fine è ammesso che abbiano alle loro dipendenze informatori stipendiati residenti in altre province o colà temporaneamente incaricati di espletare indagini, purché essi siano regolarmente inclusi negli elenchi di cui all'art.259, 1° comma, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., da comunicare al Prefetto che ha rilasciato la licenza.

In tali termini è l'avviso di questo Ministero il quale fa riserva di ulteriori notizie sul tema della natura dell'antitaccheggio, non appena in grado.

PEL MINISTRO

/D